

## **Quesiti concernenti le elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura del 9 e 10 luglio 2006.**

*(Deliberazione del 6 luglio 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2006, ha approvato, la seguente delibera:

«**1.** Il Presidente della Corte d'appello di ..., con nota del 27 giugno 2006, chiede di sapere se due consiglieri della predetta Corte, in applicazione presso Uffici giudiziari di altro distretto, debbano votare presso l'Ufficio al quale appartengono ovvero possano votare presso la sede alla quale sono applicati.

Un magistrato componente dell'Ufficio elettorale presso il Tribunale di ..., anche a nome degli altri componenti dello stesso Ufficio, con nota del 4 luglio 2006, chiede se possa essere accolta la richiesta di un magistrato diretta ad ottenere l'anticipata apertura del seggio elettorale rispetto alla data delle elezioni fissata per il 9 e 10 luglio prossimi, in quanto in congedo ordinario nel periodo dal 7 all'11 luglio. Altro magistrato, in servizio presso la Procura generale di ..., con nota del 4 luglio, chiedere di essere autorizzato a votare presso il seggio elettorale di ..., ove si troverà nei giorni delle votazioni, per gravi ragioni di famiglia.

Un magistrato collocato fuori ruolo per svolgere funzioni presso un'istituzione giudiziaria internazionale chiede al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura di essere autorizzato al rientro in Italia per il tempo necessario al voto e di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il Presidente della Corte d'appello di ..., con nota del 4 luglio 2006, in relazione alle comunicazioni ricevute da un componente effettivo e da un componente supplente dell'ufficio elettorale, i quali hanno prospettato, rispettivamente, l'eventualità di un impedimento dipendente da un programmato ricovero ospedaliero e l'impedimento effettivo per la necessità di studio di un complesso procedimento penale giunto alla fase della discussione, chiede di sapere se, per l'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio giudiziario, possa procedere alle sostituzioni necessarie con proprio decreto.

Un componente del seggio elettorale del Tribunale di ..., con nota del 5 luglio, chiede di essere sostituito dovendo essere sottoposto ad accertamenti medici.

**2.** La disciplina del procedimento elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, rilevante al fine di rispondere ai quesiti di cui sopra, è dettata dagli articoli 21, 25 commi 1, 7 e 8, e 26, commi 1 e 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, questi ultimi come sostituiti con gli articoli 7 e 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Il procedimento elettorale inizia con l'indicazione dei giorni in cui deve avvenire la votazione da parte del Presidente della Repubblica. Segue la convocazione delle elezioni con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Lo stesso Consiglio nomina l'ufficio elettorale centrale, mentre i seggi elettorali presso ciascun Tribunale sono costituiti dai Consigli giudiziari, con la nomina di cinque componenti effettivi e tre supplenti. I magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari del distretto votano nel seggio del Tribunale del luogo nel quale ha sede l'Ufficio di appartenenza.

Alle operazioni di voto, nei giorni stabiliti dal Presidente della Repubblica, devono essere dedicate almeno diciotto ore. In concreto, la delibera consiliare di convocazione delle elezioni, determina anche l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto in ognuno dei due giorni fissati. Alle operazioni di voto ha diritto di assistere il candidato, nel collegio di appartenenza.

**3.** Rispondendo al quesito posto dal Presidente della Corte d'appello di ..., appare decisiva la lettera della norma (art. 25, comma 8) secondo la quale il voto si esercita *“nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.”*. Con tale espressione, come già osservato nella recente delibera del 21 giugno scorso (avente ad oggetto quesito relativo all'elettorato attivo degli uditori giudiziari), il legislatore ha attribuito valore determinante all'effettiva presa di

possesto dell'Ufficio ovvero alla circostanza che il magistrato sia inserito nella pianta organica e sia quindi titolare di un determinato Ufficio.

In senso contrario non può argomentarsi dal fatto che, come recita il punto 91.3 della circolare sulle tabelle n. 27060 del 19 dicembre 2005 (ma in senso conforme erano anche le circolari precedenti), "*L'applicazione determina l'inserimento, in via contingente e temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio. . .*", perché, a parte il carattere contingente e temporaneo che appare contrastare con la stabilità implicita nel concetto di *appartenenza*, l'applicazione è vicenda che attiene agli aspetti organizzativi dell'Ufficio e, pertanto, l'*inserimento* riguarda l'assetto organizzativo, ma non la titolarità né l'appartenenza all'organico dell'Ufficio, che sono effetti che derivano dalla presa di possesso.

In conclusione il magistrato in applicazione deve votare nel seggio del Tribunale del luogo nel quale ha sede l'Ufficio nella cui pianta organica è inserito e non in quello ove svolge le funzioni in applicazione.

La diversa soluzione, peraltro, sarebbe difficilmente praticabile nel caso di applicazione per periodi parziali.

Nello stesso senso si è espresso l'Ufficio studi nell'analoga fattispecie del voto per l'elezione dei Consigli giudiziari, con il parere 173/1997 che si allega (omissis).

**4.** Quanto alla possibilità di votare in giorni antecedenti a quelli previsti nel provvedimento del Presidente della Repubblica e nella convocazione delle elezioni da parte del Consiglio superiore della magistratura, deve rilevarsi che tale possibilità non è prevista dalla legge. Anzi, la circostanza che i giorni e le ore delle operazioni di voto siano fissati con provvedimenti presidenziali e consiliari, che formano oggetto di pubblicità solenne, e che sia prevista una qualche forma di pubblicità di tali operazioni, impone di ritenere che il silenzio della legge circa eventuali poteri derogatori debba essere inteso nel senso che tali poteri non sussistono.

Analogamente deve ritenersi vietata ogni deroga all'individuazione del luogo in cui può essere esercitato il diritto di voto, in quanto la legge n. 195 del 1958, a differenza di quanto prevedono altre leggi elettorali, non contempla alcuna ipotesi di spostamento di tale luogo.

**5.** Il comma 7 dell'art. 25 della legge n. 195 del 1958 attribuisce al Consiglio giudiziario il potere di nomina dell'ufficio elettorale locale. Non esistono nella disciplina generale dei Consigli giudiziari norme che prevedono poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio stesso.

Pertanto la sostituzione del membro supplente non può essere effettuata che dal Consiglio giudiziario.

Quanto all'eventuale sostituzione del componente effettivo, si dovrà provvedere con il membro supplente, la cui funzione, come è ovvio, è proprio quella di ovviare a situazioni di impedimento del componente effettivo. In ogni caso, ove fosse insufficiente a far fronte ad eventuali impedimenti dei componenti effettivi il numero dei componenti supplenti, resta fermo che il potere di nomina appartiene al Consiglio giudiziario e che il Presidente della Corte non ha poteri sostitutivi rispetto alle funzioni del Consiglio.

Ne deriva anche che la sostituzione, richiesta dal componente del seggio elettorale di ..., può essere disposta solo dal Consiglio giudiziario di ....

Peraltro, la tempestiva conoscenza della composizione del seggio elettorale costituisce una garanzia per i candidati.

**6.** Il Consiglio superiore della magistratura non ha alcuna competenza in ordine alla richiesta di autorizzazione al rientro in Italia del magistrato collocato fuori ruolo per svolgere funzioni presso organi giudiziari internazionali operanti all'estero. Del pari esula dalle competenze consiliari ogni provvedimento concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.»